

Condizioni generali di vendita di Fural Systeme in Metall GmbH

Traduzione del software – in caso di dubbio, fa fede il testo originale tedesco.

I. Disposizioni generali – Ambito di applicazione

- Le nostre condizioni di vendita si applicano in via esclusiva. Non riconosciamo condizioni del cliente contrastanti o difformi rispetto alle nostre condizioni di vendita, salvo che ne abbiamo espressamente accettato per iscritto la validità. Le nostre condizioni di vendita si applicano anche qualora, pur essendo a conoscenza di condizioni del cliente contrastanti o difformi rispetto alle nostre, eseguiamo senza riserve la fornitura al cliente.
- Le nostre condizioni di vendita, nella versione di volta in volta vigente, si applicano anche a tutti i futuri rapporti commerciali con il cliente, senza necessità di ulteriore richiamo.
- Tutti gli accordi conclusi tra noi e il cliente ai fini dell'esecuzione del presente contratto richiedono, per la loro validità, la forma scritta. Ciò vale anche per eventuali deroghe a tale requisito di forma scritta.
- Le nostre condizioni di vendita si applicano esclusivamente agli imprenditori ai sensi dell'art. 1 UGB, alle persone giuridiche di diritto pubblico e ai patrimoni speciali di diritto pubblico.

II. Offerta – Approvazione tecnica – Conclusione del contratto

- Le nostre offerte sono senza impegno e non vincolanti. Ciò vale in particolare per le proposte di prodotto elaborate dai nostri collaboratori sulla base di un sopralluogo in cantiere.
- Qualora un ordine del cliente debba essere qualificato come offerta, possiamo accettarlo entro quattro settimane. Il contratto si perfeziona soltanto con l'invio della nostra conferma d'ordine scritta oppure con l'esecuzione della fornitura da parte nostra.
- Tutte le specifiche tecniche, i disegni e le misure rilevanti per la produzione e la fornitura, comprese in particolare le misure effettive rilevate da noi in loco, devono essere verificati e approvati per iscritto dal cliente prima dell'inizio della produzione ("approvazione tecnica"). La versione approvata dal cliente costituisce l'unica base vincolante per l'oggetto della fornitura. Il cliente si assume l'esclusiva responsabilità per errori, scostamenti o incompatibilità derivanti da documenti, disegni o misure da lui forniti o approvati. La nostra responsabilità per l'elaborazione di disegni, il rilievo delle misure effettive e per ogni altra attività di consulenza è, nella misura consentita dalla legge, limitata al dolo.
- Ci riserviamo tutti i diritti di proprietà, diritti d'autore e ogni altro diritto di tutela su tutta la documentazione da noi predisposta (ad es. disegni, elaborati tecnici, calcoli) nonché sul know-how messo a disposizione. Senza il nostro espresso consenso scritto, il cliente non può utilizzarli per altri scopi, copiarli, riprodurli o renderli accessibili a terzi.

III. Oggetto della fornitura – Termine di consegna

- L'entità della fornitura è determinata esclusivamente dalla nostra conferma d'ordine scritta unitamente all'approvazione tecnica rilasciata dal cliente ai sensi del punto II.3.
- I termini e le date di consegna da noi indicati costituiscono stime non vincolanti, salvo che siano espressamente qualificati per iscritto come vincolanti nella conferma d'ordine.
- Un termine di consegna vincolante decorre al più presto dalla data della nostra conferma d'ordine, ma non prima del completo chiarimento di tutti i dettagli commerciali e tecnici dell'ordine, in particolare non prima del ricevimento dell'approvazione tecnica scritta del cliente ai sensi del punto II.3, nonché del ricevimento di un eventuale acconto concordato. Il termine di consegna si considera rispettato se, entro la sua scadenza, l'oggetto della fornitura ha lasciato il nostro stabilimento oppure è stata comunicata la disponibilità alla spedizione.
- Siamo autorizzati a effettuare consegne parziali e fatturazioni parziali, nella misura in cui ciò sia ragionevole per il cliente.
- Ritardi nella consegna e nell'esecuzione dovuti a forza maggiore o a eventi imprevedibili, inevitabili e non imputabili a noi (ad es. guerra, pandemie, conflitti di lavoro, interruzioni dell'attività, carenza di materie prime, colli di bottiglia o guasti presso i nostri fornitori o all'interno del nostro gruppo) ci autorizzano a posticipare la consegna per la durata dell'impedimento più un congruo periodo di ripresa, oppure a recedere in tutto o in parte dal contratto per la parte non ancora eseguita. In tali casi sono esclusi i diritti del cliente al risarcimento del danno. Ciò vale anche se tali circostanze intervengono dopo che siamo già incorsi in mora.
- La nostra responsabilità per ritardo nella consegna a noi imputabile è esclusa in caso di lieve negligenza. In caso di colpa grave, o dolo rispondiamo secondo le disposizioni di legge, fermo restando che, in caso di colpa grave, la responsabilità è limitata al danno prevedibile e tipicamente verificabile.

IV. Trasferimento del rischio – Trasporto – Accettazione

- Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, si intende convenuta la consegna franco stabilimento [EXW Gmunden, Incoterms 2020]. Il rischio passa al cliente non appena la merce è messa a disposizione per il ritiro e ciò viene comunicato al cliente.
- Se la spedizione o il ritiro subiscono ritardi per circostanze imputabili al cliente, il rischio passa al cliente dal giorno della comunicazione di disponibilità alla spedizione.
- Su richiesta del cliente provvederemo ad assicurare la spedizione mediante assicurazione trasporti; i relativi costi saranno a carico del cliente.
- Qualora siano richiesti particolari requisiti di qualità del bene acquistato, qualora i prodotti vengano consegnati a terzi oppure in caso di consegna all'estero, il cliente è tenuto a effettuare l'accettazione della merce presso il nostro stabilimento di Gmunden prima della spedizione. L'accettazione deve avvenire entro 5 giorni lavorativi dalla nostra comunicazione di disponibilità all'accettazione. Se il cliente non adempie a tale obbligo entro il termine previsto, la merce si considera accettata come priva di difetti (accettazione presuntiva). Tutti i costi connessi alla procedura di accettazione sono a carico del cliente. In caso di ritardo nell'accettazione, l'intero prezzo d'acquisto diventa immediatamente esigibile. Siamo inoltre autorizzati ad addebitare adeguati costi di magazzino.

V. Prezzi – Condizioni di pagamento – Adeguamento dei prezzi

- Salvo diversa indicazione nella conferma d'ordine, i nostri prezzi si intendono franco stabilimento, escluso l'imballaggio; quest'ultimo sarà fatturato separatamente. I prezzi si basano sui costi di manodopera e dei materiali al momento della presentazione dell'offerta (calcolo base).
- L'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge non è inclusa nei nostri prezzi; essa sarà indicata separatamente in fattura nell'ammontare previsto dalla legge alla data di emissione della fattura.
- Salvo diverso accordo scritto, il prezzo d'acquisto è dovuto al netto (senza deduzioni) entro 14 giorni dalla data della fattura. Ciò vale anche per le fatture parziali emesse per consegne parziali ai sensi del punto III.4. L'eventuale sconto per pagamento anticipato richiede un accordo scritto separato.
- In caso di ritardo di pagamento da parte del cliente, si intendono convenuti gli interessi di mora legali nella misura del 9,2% oltre il tasso base. Siamo inoltre autorizzati ad addebitare un importo forfetario per spese di recupero di EUR 40,00 ai sensi del § 458 UGB. Ci riserviamo il diritto di far valere ulteriori danni, in particolare maggiori costi per il recupero tramite avvocato o società di recupero crediti.
- Qualora il cliente sia in ritardo con un pagamento – anche derivante da una fattura parziale – oppure sorgano fondati dubbi sulla sua solvibilità, siamo autorizzati, fatto salvo ogni altro diritto, a nostra scelta, a dichiarare immediatamente esigibili tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale, a sospendere l'adempimento delle nostre obbligazioni derivanti da questo e da tutti gli altri contratti fino al completo pagamento delle somme dovute, a richiedere pagamenti anticipati o garanzie e/o a recedere dal contratto previa concessione di un congruo termine supplementare.
- La compensazione con controcriti del cliente o l'esercizio di un diritto di ritenzione sono esclusi, salvo che il controcrito sia incontestato, da noi riconosciuto per iscritto oppure accertato con sentenza passata in giudicato.

7. Siamo autorizzati ad adeguare il prezzo concordato e, in caso di riduzione dei costi, tenuti a ridurlo, qualora tra la data di presentazione dell'offerta e la data di consegna concordata si modifichino determinati fattori di costo. L'adeguamento avviene soltanto qualora la variazione percentuale di uno degli indici di seguito indicati superi in aumento o in diminuzione la soglia del 5%.

- la quota dei costi di manodopera, ad es. 40%
- la quota dei costi dei materiali, ad es. 50%
- altra quota (fissa), ad es. 10%

9. L'adeguamento delle quote di costo avviene secondo i seguenti parametri:

- Costi di manodopera: la quota dei costi di manodopera [punto V.8.a) viene adeguata nella misura percentuale in cui sia variato, rispetto al momento della presentazione dell'offerta, il salario minimo previsto dal contratto collettivo per la categoria professionale interessata, ad es. "operaio specializzato", dell'industria metalmeccanica.
- Costi dei materiali: la quota dei costi dei materiali [punto V.8.b) viene adeguata nella misura percentuale in cui sia variato l'indice dei prezzi alla produzione 2020 (EPI 2020) per il gruppo merceologico "CZ 25.99 Altri prodotti in metallo n.c.a." pubblicato mensilmente da Statistik Austria. Come valore iniziale si considera l'indice pubblicato per il mese della presentazione dell'offerta. Come valore di confronto si considera l'indice pubblicato per il mese precedente la data di consegna concordata.

10. La variazione di prezzo viene calcolata secondo la seguente formula:
 Nuovo prezzo = Prezzo precedente × (Altra quota in % + Quota costi di manodopera in % × Fattore indice manodopera + Quota costi materiali in % × Fattore indice materiali)

Per "fattore indice" si intende in ciascun caso il rapporto tra il nuovo valore dell'indice e il valore iniziale dell'indice (nuovo valore / vecchio valore).

- Le variazioni di prezzo saranno comunicate al cliente per iscritto prima della consegna, con indicazione delle basi di calcolo. Ci riserviamo il diritto di rinunciare a un aumento di prezzo anche qualora ne ricorrano i presupposti. Tale comportamento non attribuisce al cliente alcun diritto a una rinuncia in caso di futuri adeguamenti di prezzo.

VI. Responsabilità per vizi

- I diritti del cliente per vizi presuppongono che egli abbia correttamente adempiuto ai propri obblighi legali di controllo e denuncia dei vizi (§ 377 UGB). I vizi devono esserci comunicati per iscritto senza indugio, e comunque al più tardi entro 7 giorni dal ricevimento della merce. I vizi occulti devono essere denunciati per iscritto senza indugio dopo la loro scoperta.
- Qualora sussista un vizio del bene acquistato a noi imputabile, siamo autorizzati, a nostra scelta, all'adempimento successivo mediante eliminazione del vizio oppure mediante fornitura di una nuova cosa esente da vizi.
- Se l'adempimento successivo fallisce, il cliente ha diritto, a sua scelta, a richiedere una riduzione del prezzo oppure, in caso di vizio essenziale, la risoluzione del contratto.
- Rispondiamo secondo le disposizioni di legge qualora il cliente faccia valere pretese risarcitorie fondate su dolo o colpa grave, compresi il dolo o la colpa grave dei nostri rappresentanti o ausiliari. Qualora non ci venga imputata una violazione contrattuale dolosa, la responsabilità risarcitoria è limitata al danno prevedibile e tipicamente verificabile. La responsabilità per lieve negligenza è esclusa, salvo nei casi di danni alla persona.
- Resta impregiudicata la responsabilità per lesione colposa della vita, dell'integrità fisica o della salute; ciò vale anche per la responsabilità inderogabile ai sensi della legge sulla responsabilità da prodotto.

VII. Responsabilità complessiva

- Qualsiasi ulteriore responsabilità per danni rispetto a quella prevista al punto VI è esclusa, indipendentemente dalla natura giuridica della pretesa fatta valere. Ciò vale in particolare per pretese risarcitorie derivanti da colpa in fase precontrattuale, da altri inadempimenti o da pretese extracontrattuali per il risarcimento di danni materiali.
- Nella misura in cui la nostra responsabilità risarcitoria sia esclusa o limitata, ciò vale anche con riguardo alla responsabilità personale dei nostri dipendenti, lavoratori, collaboratori, rappresentanti e ausiliari.

VIII. Riserva di proprietà e cessione anticipata

- La merce consegnata resta di nostra proprietà fino al completo pagamento di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale con il cliente (merce soggetta a riserva di proprietà).
- Qualora la merce soggetta a riserva di proprietà venga lavorata, unita o mescolata dal cliente, acquistiamo comproprietà sulla nuova cosa in proporzione tra il valore di fattura della merce soggetta a riserva di proprietà e il valore della nuova cosa. Se la cosa del cliente è da considerarsi cosa principale, il cliente ci trasferisce fin d'ora una quota di comproprietà proporzionale e custodisce gratuitamente per noi la nuova cosa.
- Il cliente è autorizzato a rivendere o installare la merce soggetta a riserva di proprietà nel regolare corso degli affari. In tal caso, il cliente ci cede fin d'ora tutti i crediti, per un importo pari al totale finale della fattura (IVA inclusa) del nostro credito, che gli derivino dalla rivendita o dall'installazione nei confronti dei suoi acquirenti o di terzi. Accettiamo sin d'ora tale cessione. Il cliente resta autorizzato all'incasso di tali crediti anche dopo la cessione. Il nostro diritto di incassare direttamente il credito rimane impregiudicato; tuttavia non procederemo all'incasso fintanto che il cliente adempirà regolarmente ai propri obblighi di pagamento.
- Il cliente non può né costituire in pegno la merce soggetta a riserva di proprietà né trasferirla a titolo di garanzia. In caso di accessi di terzi alla merce soggetta a riserva di proprietà, il cliente deve richiamare l'attenzione sul nostro diritto di proprietà e informarci immediatamente per iscritto.

IX. Riservatezza

Il cliente si impegna a mantenere il riserbo su tutti i segreti aziendali e commerciali di cui venga a conoscenza nell'ambito del rapporto commerciale, in particolare informazioni tecniche e prezzi, e a non divulgarli a terzi senza il nostro consenso. Tale obbligo permane anche dopo la cessazione del rapporto commerciale.

X. Prescrizione

- Il termine di prescrizione per i diritti relativi a vizi è di 12 mesi dal trasferimento del rischio.
- Altre pretese risarcitorie del cliente, non fondate sui danni alla persona, si prescrivono entro un anno dalla conoscenza del danno e del soggetto responsabile.
- In deroga alla disciplina legale, i nostri crediti di pagamento si prescrivono in 5 anni.

XI. Luogo di adempimento – Legge applicabile – Foro competente

- Il luogo di adempimento per tutte le obbligazioni derivanti dal presente contratto è la nostra sede aziendale in Gmunden, Austria.
- Alle presenti condizioni di vendita e all'intero rapporto giuridico tra noi e il cliente si applica esclusivamente il diritto della Repubblica d'Austria, con esclusione delle norme di rinvio del diritto internazionale privato e della Convenzione delle Nazioni Unite sulla vendita internazionale di beni (CISG).
- Per tutte le controversie derivanti direttamente o indirettamente dal rapporto contrattuale, è convenuto quale foro esclusivo il tribunale austriaco territorialmente competente per la nostra sede aziendale in 4810 Gmunden. Per i clienti con sede nella Repubblica Federale di Germania si considera inoltre convenuto, a nostra scelta, anche il tribunale materialmente competente di Traunstein (Baviera).